

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 14 agosto 1991

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENOLA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA S. VINCENZO 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 86001

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 29. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 luglio 1991
(della provincia autonoma di Bolzano).

Trasporti Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (C.I.P.E.T.) - Competenza - Aggiornamento da parte del C.I.P.E.T. del piano generale dei trasporti senza la necessaria previa intesa con le province autonome - Attribuzione al C.I.P.E.T. di poteri di indirizzo, coordinamento e controllo nel settore dei trasporti incompatibili con il carattere esclusivo delle competenze riconosciute alle province autonome dalle norme statutarie - Asserita violazione dei principi costituzionali relativi alla funzione governativa di indirizzo e coordinamento.

[Art. 2, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *g*), *h*), *i*), *m*) ed *n*), della legge 4 giugno 1991, n. 186].

(Statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, nn. 5, 17 e 18; 14, primo comma; 16, primo comma e relative norme di attuazione di cui in particolare al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 20; al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 e al d.lgs. 25 gennaio 1991, n. 33)

Pag. 3

n. 30. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 29 luglio 1991
(della provincia autonoma di Trento).

Trasporti - Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (C.I.P.E.T.) - Competenza - Aggiornamento da parte del C.I.P.E.T. del piano generale dei trasporti senza la necessaria previa intesa con le province autonome - Attribuzione al C.I.P.E.T. di poteri di indirizzo, coordinamento e controllo nel settore dei trasporti incompatibili con il carattere esclusivo delle competenze riconosciute alle province autonome dalle norme statutarie.

[Art. 2, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *g*), *h*), *i*) ed *m*), della legge 4 giugno 1991, n. 186].

(Statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, (nn. 5, 17, 18) e 16 e relative norme di attuazione con particolare riguardo al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 382, e d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527)

» 8

n. 35. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 22 luglio 1991 (della regione Toscana).

Sanità pubblica - uu.ss.ll. - Nomina dell'amministratore straordinario con provvedimento del commissario del Governo - Esercizio del potere sostitutivo dell'organo governativo fuori dell'ipotesi legislativamente prevista («mancata nomina» da parte dell'organo regionale) ed in assenza di previa intesa con la regione. Conseguente violazione delle prerogative costituzionalmente garantite alle regioni e del principio di collaborazione e leale cooperazione tra Stato e regione.

(Decreto del commissario del Governo nella regione Toscana prot. n. 4.14.14/5-907/91 datato 26 giugno 1991, di nomina dell'amministratore straordinario, dott. Renato De Carlo, della u.s.l. n. 32 - Amiata).

(D.-L. 6 febbraio 1991, n. 35, art. 1, ottavo comma, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 1991, n. 111; Cost., artt. 117, 118 e 97)

Pag. 12

n. 36. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 31 luglio 1991 (della regione Toscana).

Sanità pubblica - uu.ss.ll. - Nomina dell'amministratore straordinario con provvedimento del commissario del Governo - Esercizio del potere sostitutivo dell'organo governativo fuori dell'ipotesi legislativamente prevista («mancata nomina» da parte dell'organo regionale) ed in assenza di previa intesa con la regione. Conseguente violazione delle prerogative costituzionalmente garantite alle regioni e del principio di collaborazione e leale cooperazione tra Stato e regione.

(Decreto del commissario del Governo nella regione Toscana prot. n. 4.14.14/5-907/91 datato 26 giugno 1991, di nomina dell'amministratore straordinario, dott. Enrico Giolli, della u.s.l. n. 11 - Mugello Val di Sieve).

(D.-L. 6 febbraio 1991, n. 35, art. 1, ottavo comma, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 1991, n. 111; Cost., artt. 117, 118 e 97)

» 17

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 29

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 luglio 1991
(della provincia autonoma di Bolzano)*

Trasporti - Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (C.I.P.E.T.) - Competenza - Aggiornamento da parte del C.I.P.E.T. del piano generale dei trasporti senza la necessaria previa intesa con le province autonome - Attribuzione al C.I.P.E.T. di poteri di indirizzo, coordinamento e controllo nel settore dei trasporti incompatibili con il carattere esclusivo delle competenze riconosciute alle province autonome dalle norme statutarie - Asserita violazione dei principi costituzionali relativi alla funzione governativa di indirizzo e coordinamento.

[Art. 2, primo comma, lettere *a), b), c), e), g), h), i), m)* ed *n)*, della legge 4 giugno 1991, n. 186].

(Statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, nn. 5, 17 e 18; 14, primo comma; 16, primo comma e relative norme di attuazione di cui in particolare al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 20; al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 e al d.lgs. 25 gennaio 1991, n. 33).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore* dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 3978, del 15 luglio 1991, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtù di procura speciale 16 luglio 1991, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta ed ufficiale rogante (rep. n. 16.154), dagli avvocati proff.ri Sergio Pannunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio in carica; per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2, primo comma, della legge 4 giugno 1991, n. 186 (istituzione del comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto CIPET), nonché di ogni altra norma in essa contenuta lesiva delle competenze provinciali, per violazione dell'art. 8, nn. 5, 17, e 18; art. 14, primo comma; art. 16, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e alle relative norme d'attuazione, di cui in particolare al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 20; al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527; nonché al decreto legislativo 25 gennaio 1991, n. 33.

FATTO

La legge impugnata 4 giugno 1991, n. 186 (*Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1991, n. 144), istituisce nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (d'ora in avanti CIPET) al quale sono assegnati (dall'art. 2 della legge) svariati compiti, ed in particolare compiti di direttiva, coordinamento e controllo in materia di disciplina dei trasporti, nonché quello di provvedere esso stesso direttamente all'aggiornamento periodico del piano generale dei trasporti (di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 245).

Va premesso che ai sensi dell'art. 1 della legge impugnata fanno parte del CIPET il Presidente del Consiglio dei Ministri (che lo presiede), il Ministro del bilancio e della programmazione economica, i Ministri dei trasporti dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane. Su invito del Presidente possono altresì partecipare ai lavori del CIPET, altri Ministri interessati agli argomenti oggetto delle sedute. Inoltre, devono essere chiamati ad intervenire per l'esame di argomenti di rispettivo interesse, ma senza diritto di voto, i presidenti della regione e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

I poteri attribuiti al CIPE dalla legge n. 186/1991 incidono su materie che sono di esclusiva competenza della provincia autonoma di Bolzano. A questa, infatti, spetta in base allo statuto speciale di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, n. 5, n. 10, n. 17 e n. 18) una competenza legislativa esecutiva — come pure la corrispondente potestà amministrativa (art. 16 dello statuto) — in materia, rispettivamente, di «urbanistica e piani regolatori», «edilizia», «viabilità, acquedotti e lavori pubblici e di interesse provinciale», «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia». In particolare, poi, l'art. 14, primo comma, dello Statuto stabilisce che «È obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti le linee che attraversano il territorio provinciale».

Tale disciplina costituzionale trova poi integrazione nelle relative norme di attuazione, di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (il cui art. 20, in particolare, stabilisce che ai fini dell'attuazione del piano urbanistico provinciale e dei

piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie e aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la provincia interessata), al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 (recante le «norme di attuazione dello statuto speciale per il T.-A.A. in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale», ed al decreto legislativo 25 gennaio 1991, n. 33 (che ha sostituito alcune norme del precedente decreto).

Poichè le disposizioni dell'art. 2 della legge n. 186/1991 risultano essere applicabili anche alla provincia autonoma di Bolzano, e quindi molte di esse lesive delle sue competenze costituzionalmente garantite, questa le impugna per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Violazione, da parte dell'art. 2, primo comma, lettera *i*) della legge impugnata, delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, nn. 5), 10), 17), e 18); 14, primo comma; e 16, primo comma, dello Statuto speciale T.-A.A. e relativa norma d'attuazione (spec. art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381).

L'art. 2, primo comma, della legge n. 186/1991 stabilisce, alla lettera *i*), che il CIPET «provvede con cadenza triennale, sentite le regioni, all'aggiornamento del piano generale dei trasporti che dovrà indicare per il triennio di riferimento l'ammontare di risorse pubbliche da destinare al finanziamento di interventi nel settore del trasporto rispettivamente di parte corrente e di parte capitale: è conseguentemente abrogato il secondo comma dell'art. 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245».

Per meglio illustrare la incostituzionalità della surriferita disposizione conviene ricordare brevemente la disciplina del procedimento di approvazione del piano generale dei trasporti, stabilita dalla legge n. 245/1994. Dapprima (art. 2, primo e quinto comma, della legge n. 245/1984) un comitato di ministri approva lo schema del piano (secondo una procedura che prevede, per tutte le regioni, varie forme di partecipazione alla sua elaborazione); poi lo schema, previo esame del CIPE, viene trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti (art. 2, sesto comma); infine il piano è approvato dal Consiglio dei Ministri e adottato con decreto del Presidente del Consiglio.

L'art. 4 della legge n. 245/1984 disciplina il successivo aggiornamento periodico del Piano generale dei trasporti. Al secondo comma si stabiliva che il CIPE avrebbe provveduto, con cadenza almeno triennale e sentite le regioni interessate, ad aggiornare il piano (si tratta della norma che, come si è visto, è stata abrogata dalla legge n. 186/1991); al terzo comma si stabilisce che gli aggiornamenti del Piano sono poi trasposti al Parlamento per l'acquisizione del parere, sono quindi approvati dal Consiglio dei Ministri ed infine sono adottati anch'essi con decreto del Presidente del Consiglio (cioè la stessa procedura stabilita per la approvazione ed adozione iniziale del piano).

Per quanto riguarda però la provincia autonoma ricorrente è fondamentale la disciplina stabilita dal terzo comma dell'art. 2 della legge n. 245/1984, secondo cui «A norma dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, il piano di cui al precedente art. 1 e gli aggiornamenti di cui al successivo art. 4 sono predisposti d'intesa con le provincie autonome di Trento e Bolzano per quanto riguarda gli aspetti che attengono nell'ambito territoriale di tali provincie».

In altri termini, per conformare le procedure di approvazione e di aggiornamento del piano stabilite dagli artt. 2 e 4 della legge alle esigenze scaturenti dalle competenze esclusive delle provincie autonome in materia di trasporti, la stessa legge n. 245/1984 ha stabilito per tali Provincie, in deroga (costituzionalmente necessitata) alla disciplina comune stabilita per tutte le altre regioni, che sia l'approvazione iniziale del Piano generale dei trasporti (*ex art. 2*), sia l'approvazione dei successivi aggiornamenti periodici (*ex art. 4*), debbono sempre essere preceduti da una formale intesa fra lo Stato e le provincie autonome: una intesa che, correttamente, viene ricondotta dalla legge alla espressa previsione in tal senso contenuta dall'art. 2 del d.P.R. n. 381/1974 (il cui contenuto si è già ricordato precedentemente).

Ricordiamo a noi stessi come la provincia autonoma di Bolzano avesse a suo tempo impugnato la legge n. 245/1984 ritenendo, in base alla formulazione dell'art. 2, che essa garantisse l'intesa solo nella fase iniziale della predisposizione del progetto di piano, e non anche in quelle successive. Ma la questione viene ritenuta manifestamente infondata da codesta Ecc.ma Corte con l'ordinanza n. 525/1988. In quella occasione, infatti, codesta Ecc.ma Corte chiarì che, anche alla luce della legge n. 245/1984, l'intesa fra Stato e provincia ricorrente è in realtà da ritenersi obbligatoria e vincolante anche nelle fasi successive (quindi anche per gli aggiornamenti).

Come si è visto, invece, l'impugnata disposizione dell'art. 2, primo comma, lettera *i*)), della legge n. 186/1991 stabilisce che il CIPET provvede all'aggiornamento del piano generale dei trasporti «sentite le regioni», senza prevedere espressamente la necessità di una intesa con le provincie autonome. Ove riferibile in questi termini anche alla provincia ricorrente, tale disposizione è dunque certamente lesiva delle sue competenze costituzionalmente garantite, ed in particolare del principio della previa intesa, espressamente richiesta per ogni aggiornamento e modificazione del piano generale dei trasporti anche dall'art. 20 del d.P.R. n. 381/1974, secondo quanto ribadito da codesta Ecc.ma Corte.

2. — Violazione, da parte di altre disposizioni dell'art. 2, prima comma, della legge impugnata delle competenze provinciali di cui alle norme statutarie e d'attuazione già indicate. Violazione dei principi costituzionali relativi alla funzione governativa di indirizzo e coordinamento, e specialmente del principio di legalità.

2.1. — Altre disposizioni del primo comma dell'art. 2 della impugnata legge n. 186/1991 attribuiscono — come già si è detto — al CIPET poteri di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli enti e delle amministrazioni che agiscono nel settore del trasporto. In molti casi la formulazione della legge fa ritenere che oggetto di tali poteri statali sia anche l'attività svolta dalla Provincia autonoma ricorrente nell'esercizio delle proprie competenze esclusive.

Tali disposizioni sono dunque incostituzionali, in primo luogo, perchè — come ora meglio si vedrà — i poteri di intervento nel settore riconosciuti dalla legge al CIPET non sono compatibili con il carattere esclusivo delle competenze attribuite in materia alla provincia dalle norme statutarie sopra indicate; in secondo luogo perchè, ammesso e non concesso che poteri di questo tipo possano essere legittimamente esercitati dallo Stato anche nei confronti delle attività della provincia ricorrente che costituiscono esercizio delle proprie competenze esclusive, comunque nel caso di specie la relativa disciplina legislativa è incostituzionale perchè non conforme ai principi costituzionali che — secondo il costante insegnamento di codesta Ecc.ma Corte — presiedono all'esercizio della funzione governativa di indirizzo e coordinamento: in particolare con il principio di legalità, in base al quale la legge deve indicare gli interessi costituzionalmente rilevanti in vista dei quali la funzione stessa deve essere esercitata e quindi delimitare previamente le modalità del suo esercizio da parte del Governo.

Ciò premesso, viene innanzitutto in evidenza la lettera *a)* del primo comma dell'art. 2 della legge impugnata, secondo cui il CIPET «emana direttive per coordinare la programmazione nel settore del trasporto con la programmazione economica generale».

Tale potere di direzione riconosciuto dalla legge al CIPET incide direttamente sulla competenza esclusiva della provincia ricorrente in materia di trasporti, ad essa attribuita dall'art. 8, n. 18, dello statuto, e meglio definita dalle norme d'attuazione stabilite dal d.P.R. n. 527/1987 (che tassativamente individua anche i poteri e le modalità di intervento residuati in materia alla Stato). Nè può esservi dubbio che fra le attribuzioni costituzionalmente riservate alla provincia ricorrente in materia vi è anche il potere di programmazione degli interventi di propria competenza nel settore del trasporto.

In secondo luogo la legge non stabilisce in funzione di quali interessi costituzionali le direttive debbono essere emanate dal CIPET (salvo il generico riferimento ad una non meglio definita «programmazione economica generale»), e quindi non predetermina in alcun modo i contenuti delle direttive. Di qui la incostituzionalità della legge anche sotto il profilo della violazione del principio di legalità.

2.2. — Analoghe censure ed argomentazioni valgono pure nei confronti della lettera *b)* del primo comma dell'art. 2 della legge impugnata, secondo cui il CIPET «emana direttive per coordinare e semplificare le procedure e l'azione delle amministrazioni ed enti pubblici nel settore del trasporto e per garantire l'attuazione del piano generale dei trasporti».

Anche qui, da un lato, si prevede l'esercizio di un potere di direttiva da parte del CIPET nei confronti dell'esercizio delle competenze esclusive della provincia ricorrente. Dall'altro il potere di direttiva, come configurato dalla legge, risulta essere del tutto sganciato dalla predeterminazione di specifici obiettivi ed interessi costituzionali da soddisfare. Nè si potrebbe obiettare, in relazione a questo secondo profilo di incostituzionalità, che il principio di legalità può considerarsi soddisfatto in virtù del rinvio contenuto nella legge al piano generale dei trasporti: infatti, a prescindere da altre considerazioni, sta comunque di fatto che la disciplina legislativa in questione attribuisce al CIPET un potere di direttiva esercitabile anche indipendentemente dalle esigenze di attuazione del piano, ma al solo scopo di coordinare le procedure e le azioni delle amministrazioni pubbliche operanti nel settore dei trasporti.

2.3. — Ancora, censure e considerazioni del tutto analoghe alle precedenti valgono anche per la lettera *c)* del primo comma dell'art. 2 della legge impugnata, secondo cui il CIPET «emana direttive per definire gli schemi di convenzione relativi ai progetti integrati nel settore del trasporto, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali».

Non può certo valere ad evitare la incostituzionalità della disciplina legislativa impugnata il fatto che in essa si dica che il potere di direttiva deve essere esercitato «nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali».

Una formula, questa, del tutto generica (ed ovvia) e priva di uno specifico contenuto prescrittivo di effettiva garanzia; una formula, inoltre, che mostra di ignorare del tutto la presenza nel settore di competenze riservate che sono espressioni della speciale autonomia della provincia ricorrente, che si pone, evidentemente, su di un piano del tutto diverso da quello delle regioni (ad autonomia ordinaria) e degli enti locali.

2.4. — Del pari incostituzionale è la disciplina stabilita dalla lettera *e)* del primo comma dell'art. 2, della legge, impugnata, come pure quella — che per vari aspetti vi si collega — contenuta nella lettera *m)* del medesimo comma.

Secondo la lettera *e)* il CIPET «emana direttive per l'adeguamento e il coordinamento, con il piano generale dei trasporti, dei piani e programmi, anche già adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali, regionali e locali, nonché di enti pubblici e di società, che prevedano interventi comunque incidenti sul settore del trasporto. A tal fine le amministrazioni, enti e società di cui sopra trasmettono al segretario del CIPET i piani e programmi già adottati o in corso di realizzazione e quelli in fase di elaborazione, nonché tutte le informazioni richieste o comunque ritenute utili. Entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva, le amministrazioni, enti e società di cui sopra adeguano i piani e programmi formulando, ove necessario, piani attuativi specifici, e li trasmettono al Segretario del CIPET».

«Ai sensi della lettera *m)* il CIPET valuta la conformità dei piani e programmi generali, che prevedono interventi comunque incidenti sul settore del trasporto, anche già adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali e regionali nonché di enti pubblici e società, agli obiettivi del piano generale dei trasporti ed alle direttive emanate ai sensi della lettera *e)*. A tal fine, i piani e programmi generali sono trasmessi al CIPET, che si esprime entro novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere favorevole. Il parere contrario del CIPET determina la sospensione dell'efficacia del piano o programma generale, che si trasmette a tutti gli strumenti e provvedimenti attuativi. Le opere previste dal piano o programma generale su cui il CIPET ha espresso parere contrario non possono usufruire di finanziamenti pubblici».

Oltre che le censure e le argomentazioni già svolte in relazione alle disposizioni precedenti (che qui si richiamano espressamente), per quanto riguarda in particolare la disciplina stabilita dalla lettera *e)* va anche lamentato, in primo luogo, il fatto che essa accomuni, assoggettandole in modo del tutto indiscriminato allo stesso potere di direttiva, figure soggettive del tutto diverse (fra cui la provincia ricorrente), senza in alcun modo distinguere a seconda della loro natura e della posizione ad esse costituzionalmente spettante. Con la inammissibile e conseguenza che la provincia ricorrente è sottoposta a quel potere, è soggiace all'obbligo di «adeguamento» dei propri piani e programmi, esattamente allo stesso modo delle amministrazioni statali, o di imprese private! Il che, evidentemente, viola la speciale autonomia della provincia ricorrente.

Sotto altro profilo si deve sottolineare (ed ancora una volta lamentare) il carattere peculiare delle «direttive» in questione e del rapporto che la legge configura fra le medesime ed i piani e programmi provinciali (o, se si vuole, fra il CIPET e la provincia ricorrente). Infatti con le «direttive» in questione il CIPET non si limita in realtà ad indirizzare, indicando obiettivi o stabilendo criteri, i futuri atti di programmazione degli enti (come dovrebbe essere se si trattasse di direttive vere e proprie), ma invece viene riconosciuta al CIPET anche un potere di riesame di tutti i piani e programmi già adottati in passato, nei cui confronti, l'esercizio successivo del potere di direttiva ha l'effetto di costringere l'ente che ha adottato l'atto a modificarlo in conformità alla direttiva. In tal modo si ha anche che il CIPET può imporre prescrizioni del tutto puntuali e specifiche, con un potere di riesame pieno di ogni altro aspetto, anche di dettaglio, dell'atto esaminato.

Più che un potere di direttiva, dunque, si tratta di un potere di controllo atipico che, se può essere costituzionalmente ammissibile che venga esercitato nei confronti delle amministrazioni statali o dalle imprese private, certamente non può essere esercitato dal CIPET nei confronti della provincia ricorrente.

Ma la incostituzionalità di tale disciplina appare ancora più certa ed evidente ove la si consideri in relazione a quanto stabilito — come si è visto — dalla successiva lettera *m)*. Questa, infatti, attribuisce al CIPET il potere di valutare la conformità dei piani e programmi generali comunque incidenti nel settore del trasporto (anche qui di qualsivoglia soggetto: la provincia ricorrente così come una amministrazione statale od una impresa privata) non solo rispetto agli obiettivi del Piano generale dei trasporti, *m)* anche rispetto alle direttive emanate ai sensi della lettera *e)* [onde la disciplina stabilita dalla lettera *e)* trova in realtà la sua integrazione in quella della lettera *m)*, e gli effetti ultimi che le direttive di cui alla lettera *e)* possono esplicare sugli atti della provincia ricorrente sono in realtà quelli previsti negli ultimi due periodi della lettera *m)*]. Ebbene in tal caso la legge prevede addirittura che il parere contrario del CIPET determina «la sospensione dell'efficacia» dell'atto di programmazione (antecedente) non conforme alla direttiva, con la conseguenza ulteriore della inefficacia dei provvedimenti attuativi, e della impossibilità per le opere previste di fruire di finanziamenti pubblici (anche a quel che sembra dei finanziamenti provinciali).

Quello che qui la legge attribuisce al CIPET, dunque, più che un potere di direttiva o di verifica di conformità, è una sorta di potere di annullamento degli atti provinciali, vorremmo quasi dire «straordinario» in considerazione della genericità dei motivi per cui potrebbe essere esercitato dal CIPET. Un potere la cui previsione da parte della legge impugnata lede in modo davvero macroscopico le competenze primarie riservate alla provincia: non solo quelle strettamente in materia di trasporti (art. 8, n. 18 dello Statuto), ma anche quelle connesse in materia di urbanistica e piani regolatori (art. 8, n. 5 dello Statuto), di tutela del paesaggio (art. 8 n. 6), di edilizia (art. 8, n. 10) e di

viabilità acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17), dato che la disciplina in questione contenuta nelle lettere *e*) ed *m*) del primo comma dell'art. 2 della legge n. 186/1991 si riferisce a piani che prevedano «interventi comunque incidenti sul settore trasporti».

Da ultimo osserviamo che tanto più gravemente lesiva (ed ancor prima assurda) è la disciplina in questione se si considera che, nel caso della provincia autonoma ricorrente, l'obbligo di adeguamento (lettera *e*) o la sospensione di efficacia (lettera *m*) disposti dal CIPET potrebbero in molti casi avere per oggetto delle leggi provinciali con cui sono stati approvati piani e programmi incidenti nel settore dei trasporti. È il caso, ad esempio, del piano territoriale provinciale che ha per oggetto, fra l'altro, anche la rete delle comunicazioni ed i principali servizi pubblici di trasporto (art. 6 del t.u. delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con d.P.G.R. del 23 giugno 1970, n. 20 e successive modificazioni), e che viene appunto approvato con legge provinciale (art. 9, n. co., t.u. n. 20/1970, cit.).

2.5. — Per gli stessi motivi di carattere generale che, secondo quanto detto all'inizio (n. 2.1.), determinano la incostituzionalità di tutte le disposizioni legislative impugnate che attribuiscono al CIPET poteri di «direttiva, ma anche per i più specifici profili di incostituzionalità che si sono da ultimo dedotti (n. 2.4) in relazione alla disciplina stabilita dalle lettere *e*) ed *m*) del primo comma, dell'art. 2, della legge n. 186/1991 parimenti incostituzionale e lesivo delle competenze della provincia ricorrente è la lettera *h*) del medesimo comma. Ivi è infatti stabilito che il CIPET «emana direttive per l'elaborazione e l'adeguamento dei piani regionali dei trasporti. A tal fine, le regioni trasmettono al segretario del CIPET i piani regionali dei trasporti già approvati o in corso di elaborazione, nonché tutte le informazioni richieste o comunque ritenute utili. Le regioni adeguano i piani regionali dei trasporti entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva e li trasmettono al segretario del CIPET. Il CIPET valuta la conformità dei piani regionali dei trasporti agli obiettivi del piano generale dei trasporti e alle direttive emanate, esprimendo, entro novanta giorni dalla comunicazione del piano regionale, il proprio parere. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere favorevole».

Si tratta di una disciplina analoga, soprattutto, a quella già esaminata della lettera *e*), che come quella prevede l'obbligo di adeguare (e quindi di modificare in conformità) alle nuove direttive del CIPET i piani regionali (e, quindi, anche il piano provinciale).

La disciplina stabilita dalla lettera *h*) non dice espressamente quali siano le conseguenze dell'eventuale inadempienza all'obbligo di adeguamento del piano, ma sembra logico ritenere che la lacuna vada colmata con la disciplina stabilita dalla lettera *m*) [la quale, come si è visto, è applicabile anche nel caso analogo del mancato adeguamento alle direttive emanate dal CIPET ai sensi della lettera *e*)].

Pertanto, la conseguenza del non adeguamento del piano provinciale dei trasporti alle direttive del CIPET di cui alla lettera *h*) dovrebbe essere la sospensione dell'efficacia del piano stesso, secondo quanto previsto dalla lettera *m*). È superfluo, a questo punto, stare ulteriormente a sottolineare la incostituzionalità di una siffatta disciplina, gravemente lesiva della competenza esclusiva della provincia ricorrente in materia di trasporti (art. 8, n. 18, statuto; e d.P.R. n. 527/87), e si rinvia pertanto a quanto già detto in precedenza (n. 2.4.), a proposito delle lettere *e*) ed *m*).

2.6. — Ancora una volta incostituzionale, anche per i motivi di carattere generale e comune illustrati all'inizio (2.1.), è poi la lettera *g*) del primo comma dell'art. 2 della legge impugnata, secondo cui il CIPET «emana direttive concernenti nuove iniziative legislative e regolamentari in ordine all'adeguamento della politica tariffaria e della disciplina in materia di contributi a soggetti pubblici e privati che operano nel settore del trasporto agli obiettivi del piano generale dei trasporti».

Con più specifico riferimento a tale particolare disciplina merita tuttavia ulteriormente osservare come la previsione di un potere di direttiva del CIPET nei confronti degli organi titolari delle funzioni legislative sia già di per sé singolare se si tratta della funzione legislativa dello Stato. Ma certamente incongruo e comunque incostituzionale sarebbe quella norma ove le direttive del CIPET si debbano ritenere riferibili anche alla funzione legislativa provinciale.

Si osservi come, in tal caso, verrebbe direttamente colpita la competenza (in primo luogo legislativa) in materia, particolarmente, di servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e non di linea, soggetti a concessione o ad autorizzazione che si svolgono nell'ambito della provincia (art. 1, secondo comma, d.P.R. n. 527/1987). È chiaro che nell'ambito di tale competenza provinciale rientra pure la determinazione delle tariffe e relativi servizi di trasporto; così come vi rientra la politica dei contributi.

2.7. — Infine è incostituzionale anche la lettera *n*) del primo comma dell'art. 2 della legge impugnata, secondo cui il CIPET «formula proposte circa l'attività di ricerche e studi dell'Istituto superiore dei trasporti, ISTRAS.p.a. e di altri Istituti con specifica specializzazione nel settore del trasporto».

Tale potere, infatti, ove si tratti di ricerche e studi riguardanti il trasporto nell'ambito provinciale, è strumentale all'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative della provincia ricorrente in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, e quindi rientra nella competenza esclusiva ad essa spettante ai sensi dell'art. 8, n. 18, dello statuto.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare incostituzionale in parte qua le impugnate disposizioni di cui alle lettere a), b), c), e), g), h), i), m) ed n), dell'art. 2, primo comma, della legge 4 giugno 1991, n. 186.

Roma, addì 22 luglio 1991

Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ

91C6968

N. 30

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 29 luglio 1991
(della provincia autonoma di Trento)*

Trasporti - Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (C.I.P.E.T.) - Competenza - Aggiornamento da parte del C.I.P.E.T. del piano generale dei trasporti senza la necessaria previa intesa con le province autonome - Attribuzione al C.I.P.E.T. di poteri di indirizzo, coordinamento e controllo nel settore dei trasporti incompatibili con il carattere esclusivo delle competenze riconosciute alle province autonome dalle norme statutarie.

[Art. 2, primo comma, lettere a), b), c), e), g), h), i) ed m) della legge 4 giugno 1991, n. 186].

(Statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, (nn. 5, 17, 18) e 16 e relative norme di attuazione con particolare riguardo al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 382, e d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527).

Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Mario Malossini, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 8942 del 15 luglio 1991, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, Largo della Gancia, 1, come da mandato speciale a rogito notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 17 luglio 1991, n. 31647 di repertorio, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettere a), b), c), e), g), h), i), ed m), della legge 4 giugno 1991, n. 186, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 21 giugno 1991, concernente «Istituzione del comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET)», in riferimento agli artt. 8, n. 5, n. 17 e n. 18, e 16 dello statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e alle relative norme d'attuazione.

La provincia autonoma ricorrente è dotata di competenza legislativa primaria, e di competenza amministrativa, ai sensi degli artt. 8, n. 5, n. 17 e n. 18 e dell'art. 16 dello statuto speciale, in materia di «urbanistica e piani regolatori», di «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale» e di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale».

Il rispetto di tale competenza primaria ha comportato la non applicabilità nella provincia, o l'applicabilità solo in base a norme speciali che salvaguardano l'autonomia provinciale, delle disposizioni dettate dal legislatore statale in tema di trasporti locali e relativa pianificazione.

Così i principi della legge 10 aprile 1981, n. 151 (legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali) non sono applicabili nella provincia, vincolando le sole regioni a statuto ordinario (art. 1, primo comma, della legge stessa).

Il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, nel dettare le norme di attuazione dello statuto in materia di urbanistica ed opere pubbliche, e nel trasferire alla provincia le competenze in materia, ha precisato fra l'altro all'art. 20 che «ai fini dell'attuazione del piano urbanistico provinciale e dei piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie e aeree, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la provincia interessata».

Anche, specificamente, la legislazione statale in tema di pianificazione nazionale dei trasporti era stata finora rispettosa dell'autonomia provinciale. L'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245 «elaborazione del piano generale dei trasporti» — sulla cui base è stato poi approvato il piano generale dei trasporti con d.P.C.M. del 10 aprile 1986 (in

Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1986) — ha stabilito che «a norma dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, il piano..... e gli aggiornamenti..... sono predisposti d'intesa con le province autonome di Trento e Bolzano per quanto riguarda gli aspetti che attengono nell'ambito territoriale di tali province» (terzo comma).

Tale disposizione è stata oggetto di esame e di rigorosa interpretazione da parte di questa Corte, la quale, con ordinanza n. 524 del 1988, nel dichiarare la infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in proposito, ha chiarito che l'intesa di cui è parola nel citato art. 2, terzo comma, della legge n. 245 del 1984 «va ritenuta vincolante anche nelle fasi di approntamento dello schema di piano e di approvazione del piano, nel senso che eventuali modifiche non possono che sottostare ad una nuova intesa».

A sua volta il d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, come modificato dal d.lgs. 25 gennaio 1991, n. 33, nel dettare le norme di attuazione dello statuto in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale ha fra l'altro previsto all'art. 6 la costituzione di un «comitato provinciale di coordinamento delle comunicazioni e trasporti», a composizione paritetica Stato-provincia, col compito di «proporre, in armonia con il programma economico nazionale, con i piani urbanistico-territoriali e con i programmi provinciali di sviluppo, misure per un razionale coordinamento dei servizi e delle linee di comunicazione e di trasporto su strada, per via aerea e sul lago di Garda, nell'ambito della provincia».

Ora però la legge 4 giugno 1991, n. 186, nel prevedere la «istituzione del comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET)», ha trascurato le competenze della provincia ricorrente, assegnando al nuovo comitato alcune attribuzioni che risultano lesive dell'autonomia di questa, e in contrasto con le previsioni delle norme di attuazione e della stessa legge n. 245, del 1984, circa la necessaria intesa con le province autonome.

La legge n. 186, del 1991, istituisce, come si è detto, «in attesa della legge di riforma dei Ministeri e nel quadro delle previsioni di riordino di cui all'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 400», un comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto.

In realtà tale norma non si inserisce affatto nella logica di riordino dei comitati di Ministri, di cui all'art. 7 della legge n. 400, del 1988.

La legge n. 245, del 1984 aveva già creato un comitato di ministri nell'ambito CIPE per la elaborazione del piano generale dei trasporti: ad esso partecipavano, oltre ai Ministri dei trasporti, del tesoro, del bilancio, della difesa, dei lavori pubblici, dell'industria, della marina mercantile, del turismo, e ai Ministri per gli interventi straordinari per il mezzogiorno e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, cinque presidenti di regioni designati dalla conferenza Stato-regioni (art. 2, primo comma).

Lo schema del piano era poi, previo esame del CIPE, trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, e quindi approvato dal Consiglio dei Ministri e adottato con decreto del Presidente del Consiglio (art. 2, sesto e settimo comma).

Anche gli aggiornamenti del piano dovevano essere predisposti dal CIPE e approvati con la medesima procedura (art. 4).

La legge n. 186 del 1991 segue una logica ben diversa. Essa istituisce, nominalmente nell'ambito del CIPE, ma in realtà staccato da esso, un nuovo comitato di ministri, radicato presso il Ministero dei trasporti ed ispirato a una logica schiettamente di settore (art. 3).

Tale comitato è formato da soli Ministri, fra i quali solo alcuni di quelli che già facevano parte del comitato istituito dall'art. 2 della legge n. 245, del 1984 (mancano i Ministri del tesoro, della difesa, dell'industria, del mezzogiorno, della ricerca scientifica, mentre entrano i Ministri per l'ambiente e per le aree urbane); non vi sono più i cinque presidenti di regioni.

Al nuovo comitato si affidano compiti apparentemente attuativi del piano generale dei trasporti, ma in realtà di pianificazione del settore (cfr. l'art. 2, primo comma, all'inizio e in varie lettere, come meglio si vedrà più avanti, e inoltre secondo e terzo comma), con poteri autoritativi e vincolanti anche nei confronti delle regioni e delle province autonome.

La vera natura del CIPET risulta più chiaramente che mai dalla lettera *i*) dell'art. 2, secondo comma, ove si affida ad esso il compito, già demandato al CIPE dall'art. 4, secondo comma, della legge n. 245, del 1984, di provvedere all'aggiornamento triennale del piano generale dei trasporti, indicando l'ammontare di risorse pubbliche da destinare al finanziamento di interventi nel settore del trasporto.

In sostanza, la pianificazione dei trasporti, per di più con effetti e caratteri di prevalenza su altri strumenti di pianificazione anche generale (cfr. art. 2, primo comma, lettere *e*) e *m*), è affidata a questo nuovo organismo, interamente ed esclusivamente statale.

Le disposizioni della legge n. 186 del 1991 — o alcune di esse — risultano sicuramente applicabili anche nei confronti della provincia ricorrente: ciò risulta non solo dal generico riferimento alle regioni in essa contenuto, ma altresì dalla previsione dell'art. 1, quarto comma, secondo cui ai lavori del CIPET devono essere chiamati ad intervenire, per l'esame di argomenti di rispettivo interesse, e senza diritto di voto, «i presidenti delle regioni e i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano».

In particolare, appaiono lesive dell'autonomia della ricorrente le disposizioni di cui alle lett. *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *m)*, dell'art. 2, primo comma.

Ai sensi della lett. *a)* il CIPET «emana direttive per coordinare la programmazione nel settore dei trasporti con la programmazione economica generale».

Ove tale disposizione si ritenga applicabile anche alla programmazione dei trasporti nella provincia di Trento, essa, attribuendo un potere unilaterale di direttiva (evidentemente vincolante) ai fini del coordinamento con la programmazione economica, viola il criterio della necessaria intesa con la provincia, sancito dall'art. 2, terzo comma, della legge n. 245, del 1984 (come interpretato anche dall'ordinanza n. 524 del 1988 di questa Corte), ed è in contrasto con la norma di attuazione statutaria contenuta nell'art. 6 del d.P.R. n. 527 del 1987, che demanda a un comitato paritetico Stato-provincia il compito di proporre misure di coordinamento dei servizi e delle linee di comunicazione e di trasporto, in armonia, fra l'altro, con il programma economico nazionale.

La lett. *b)* prevede che il CIPET emani «direttive per coordinare e semplificare le procedure e l'azione delle amministrazioni ed enti pubblici nel settore dei trasporti e per garantire l'attuazione del piano generale dei trasporti».

Ancora una volta, se tale potere unilaterale di direttiva vincolante si considera esercitabile anche nei confronti della provincia ricorrente, esso viola la competenza di questa e il criterio dell'intesa sancito dall'art. 2, terzo comma, della legge n. 245 del 1984, in quanto direttive (vincolanti) volte a garantire l'attuazione del piano non sono altro, in sostanza, che disposizioni integrative del piano medesimo, e pertanto non possono non seguire lo stesso procedimento, comportante l'intesa, analogamente a quanto questa Corte ha affermato (nella ord. n. 524 del 1988) a proposito delle modifiche allo schema di piano.

La lett. *c)* prevede l'emaneazione di «direttive per definire gli schemi di convenzione relativi ai progetti integrativi nel settore del trasporto, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali».

Pure tali direttive (evidentemente rivolte anche alle regioni, come è reso chiaro dall'ultimo inciso), se si ritiene possano concernere anche la provincia ricorrente, concretizzano contenuti vincolanti integrativi del piano, e pertanto non possono sfuggire alla procedura di intesa prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge n. 245 del 1984.

La disposizione risulta dunque in tal caso illegittima e lesiva, a meno che la si possa interpretare nel senso che, con l'inciso «nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali», si fa implicito rinvio alla predetta procedura d'intesa, rendendola applicabile anche agli schemi di convenzione applicabili in provincia di Trento.

La lett. *g)* dell'art. 2, primo comma, prevede che il CIPET emani «direttive concernenti nuove iniziative legislative e regolamentari in ordine all'adeguamento della politica tariffaria e della disciplina in materia di contributi a soggetti pubblici e privati che operano nel settore del trasporto agli obiettivi del piano generale dei trasporti».

Anche tale disposizione, ove la si debba intendere come riferibile anche alle iniziative legislative e regolamentari della provincia ricorrente, risulta illegittima, prevedendo in sostanza direttive unilaterali integrative del piano generale dei trasporti, formate al di fuori della procedura d'intesa prescritta dall'art. 2, terzo comma, della legge n. 245 del 1984.

Particolare considerazione meritano le lett. *e)*, *h)* e *m)*.

Secondo la lett. *e)* il CIPET «emana direttive per l'adeguamento e il coordinamento, con il piano generale dei trasporti, dei piani e programmi, anche già adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali, regionali e locali, nonché di enti pubblici e di società, che prevedano interventi comunque incidenti sul settore del trasporto». «A tal fine — prosegue la lett. *e)* — le amministrazioni, enti e società di cui sopra trasmettono al segretariato del CIPET i piani e programmi già adottati o in corso di realizzazione e quelli in fase di elaborazione, nonché tutte le informazioni richieste o comunque ritenute utili. Entro novanta giorni dall'emaneazione della direttiva, le amministrazioni, enti e società di cui sopra adeguano i piani e programmi formulando, ove necessario, piani attuativi specifici, e li trasmettono al segretariato del CIPET».

Si collega a quest'ultima la disposizione della lett. *m)* dello stesso comma, ai cui sensi il CIPET «valuta la conformità dei piani e programmi generali, che prevedono interventi comunque incidenti sul settore del trasporto, anche già adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali e regionali nonché di enti pubblici e società, agli

obiettivi del piano generale dei trasporti e alle direttive emanate ai sensi della lettera *e*). A tal fine — prosegue la let. *m*) — i piani e programmi generali sono trasmessi al CIPET, che si esprime entro novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere favorevole. Il parere contrario del CIPET determina la sospensione dell'efficacia del piano o programma generale, che si trasmette a tutti gli strumenti e provvedimenti attuativi. Le opere previste dal piano o programma generale su cui il CIPET ha espresso parere contrario non possono usufruire di finanziamenti pubblici».

Con tali disposizioni si incide gravemente, anzitutto, sulla competenza provinciale in materia di trasporti, prevedendo direttive vincolanti, integrative del piano generale dei trasporti, ma non formate secondo la procedura d'intesa prescritta dall'art. 2, terzo comma, della legge n. 245, del 1984.

Per di più si incide anche sulla competenza provinciale primaria in tema di programmazione e pianificazione, in particolare urbanistica (art. 8 n. 5 statuto, e d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381), per il cui servizio sono già previste delle norme di attuazione apposite procedure di coordinamento (cfr. art. 21 d.P.R. n. 381, del 1974). Si pretende qui infatti di vincolare all'adeguamento del piano generale di trasporti, e alle direttive unilaterali di cui alla lett. *e*), tutti i piani adottati o in corso di elaborazione, che abbiano comunque incidenza nel settore. Si sancisce così fra l'altro una sorta di superiorità del piano dei trasporti rispetto ad ogni altro strumento di pianificazione, che è illogica e contraddice direttamente sia il disposto dell'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974, secondo cui, al contrario, sono gli interventi di spettanza statale in tema di viabilità, linee ferroviarie e aerodromi che debbono essere adeguati al piano urbanistico provinciale e ai piani territoriali di coordinamento, ed effettuati previa intesa con la provincia; sia il disposto dell'art. 21 dello stesso d.P.R. n. 381 del 1974, che prevede osservazioni ministeriali a fini di coordinamento sul progetto di piano urbanistico-provinciale o di piano territoriale di coordinamento, dopo di che tali piani sono definitivamente approvati con legge provinciale, e vincolano anche gli interventi di competenza statale; sia, infine, il disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 527 del 1987, ai cui sensi spetta al comitato paritetico ivi previsto proporre misure di coordinamento «in armonia con il programma economico nazionale e con i programmi provinciali di sviluppo».

Inammissibile è poi la previsione (let. *m*) di una valutazione di conformità dei piani e programmi generali della provincia al piano generale dei trasporti, rimessa unilateralmente ad un organismo settoriale dello Stato come il CIPET, e con effetto di sospensione dell'efficacia del piano o programma generale, nonché di tutti gli strumenti e provvedimenti attuativi, in caso di parere negativo dello stesso CIPET.

L'art. 21, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974 prevede che i piani urbanistici di grado subordinato — e attuativi del piano urbanistico — siano approvati «con deliberazione della giunta provinciale secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale»: è dunque sotto questo profilo inammissibile la previsione di una sospensione di efficacia di tali strumenti attuativi per effetto del parere negativo del CIPET.

Da ultimo, la previsione secondo cui le opere previste dal piano o programma generale, su cui il CIPET abbia espresso parere negativo, non potrebbe usufruire di «finanziamenti pubblici», in ogni caso lesiva della competenza provinciale, lo sarebbe ancora più gravemente se si intendesse esteso il divieto — secondo la lettera della disposizione — anche a finanziamenti da parte della provincia, sempre per effetto del parere negativo di un organismo settoriale dello Stato.

Parimenti illegittima è la previsione della lett. *h*) dell'art. 2, primo comma, secondo il CIPET «emana direttive per l'elaborazione e l'adeguamento dei piani regionali dei trasporti al piano regionale dei trasporti. A tal fine — aggiunge la lettera in questione — le regioni trasmettono al segretario del CIPET i piani regionali dei trasporti già approvati o in corso di elaborazione, nonché tutte le informazioni richieste o comunque ritenute utili. Le regioni adeguano i piani regionali dei trasporti entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva e li trasmettono al segretario del CIPET. Il CIPET valuta la conformità dei piani regionali dei trasporti agli obiettivi del piano generale dei trasporti e alle direttive emanate, esprimendo, entro novanta giorni dalla comunicazione del piano regionale, il proprio parere. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere favorevole».

Ancora una volta si prevedono qui direttive (vincolanti) integrative del piano generale dei trasporti, imposte unilateralmente da un organismo statale settoriale come il CIPET, al di fuori della procedura d'intesa prescritta dall'art. 2, terzo comma, della legge n. 245, del 1984. E ancora una volta si prevede un potere di valutazione di conformità dei piani provinciali in capo ad un organismo interamente statale come il CIPET.

Infine secondo la let. *i*) dell'art. 2, primo comma, il CIPET «provvede con cadenza triennale, sentite le regioni, all'aggiornamento del piano generale dei trasporti che dovrà indicare per il triennio di riferimento l'ammontare di risorse pubbliche da destinare al finanziamento di interventi nel settore del trasporto rispettivamente di parte corrente e di parte capitale; è conseguentemente abrogato il secondo comma dell'art. 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245».

Il secondo comma, dell'art. 4, legge n. 245, prevedeva che fosse il CIPE, su proposta del Ministro dei trasporti, sentite la conferenza Stato-regioni, nonché le regioni interessate, a provvedere, con cadenza almeno triennale, ad aggiornare il piano.

Ora, tali aggiornamenti del piano, per quanto riguarda gli aspetti attinenti all'ambito territoriale della provincia ricorrente, dovevano essere predisposti, secondo l'espresso dettato dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 245, del 1984 (che rinvia all'art. 4) d'intesa con la provincia medesima.

Ora, essendo abrogato l'art. 4, secondo comma, n. 245, potrebbe intendersi che l'intesa prescritta da tale art. 2, terzo comma, si applichi agli aggiornamenti del piano formati ai sensi dell'art. 2, primo comma, let. i), della legge impugnata.

Ma potrebbe anche intendersi che, invece, abrogata la norma richiamata, l'art. 2, terzo comma, della legge n. 245, del 1984 non si applichi più. In tale ipotesi la competenza e l'autonomia della provincia ricorrente sarebbero nuovamente e gravemente violate, perché gli aggiornamenti del piano generale dei trasporti — e quindi in buona sostanza i contenuti futuri del piano — sfuggirebbero al procedimento d'intesa, con ciò venendosi a vanificare del tutto la garanzia predisposta, appunto con la previsione dell'intesa, dall'art. 2, terzo comma, della legge n. 245 del 1984.

Si noti peraltro che il nuovo procedimento di formazione degli aggiornamenti del piano è meno garantista di quello già disciplinato dall'art. 4, secondo comma, della legge n. 245 del 1984: infatti, a parte la sostituzione della competenza del più ristretto CIPET a quella del CIPE, è caduto il parere della conferenza Stato-regioni, che si aggiungeva a quello delle regioni interessate, restando solo l'obbligo di sentire le regioni.

P. Q. M.

La Provincia ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. c), h), e m), della legge 4 giugno 1991, n. 186; nonché, ove ritenute applicabili nei confronti della medesima ricorrente, delle lett. a), b), c), g), dello stesso art. 2, primo comma, e della let. i) del medesimo art. 2, primo comma, ove la si intenda nel senso che gli aggiornamenti del piano ivi previsti non sono soggetti alla procedura di intesa con la provincia di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245; il tutto con riferimento agli artt. 8, n. 5, n. 17 e n. 18, e 16 dello statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, con particolare riguardo al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 382 e al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 257.

Roma, addì 19 luglio 1991

Avv. prof. Valerio ONIDA — Avv. Gualtiero RUCCA

91C0969

n. 35

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 22 luglio 1991
(della regione Toscana)*

Sanità pubblica - uu.ss.l. - Nomina dell'amministratore straordinario con provvedimento del commissario del Governo - Esercizio del potere sostitutivo dell'organo governativo fuori dell'ipotesi legislativamente prevista («mancata nomina» da parte dell'organo regionale) ed in assenza di previa intesa con la regione - Conseguente violazione delle prerogative costituzionalmente garantite alle regioni e del principio di collaborazione e leale cooperazione tra Stato e regione.

(Decreto del commissario del Governo nella regione Toscana prot. n. 4.14.14/5-907/91 datato 26 giugno 1991, di nomina dell'amministratore straordinario, dott. Renato De Carlo, della u.s.l. n. 32 - Amiata).

(D.-L. 6 febbraio 1991, n. 35, art. 1, ottavo comma, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 1991, n. 111; Cost., artt. 117, 118 e 97).

Ricorso per conflitto di attribuzioni per la regione Toscana in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via G. Carducci n. 4, in forza di deliberazione g.r. del 1° luglio 1991, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, per l'annullamento del provvedimento del commissario di Governo nella regione Toscana prot. n. 4.14.14/5-907/91 del 26 giugno 1991, con il quale il dott. Renato De Carlo è stato nominato amministratore straordinario della unità sanitaria locale n. 32, Amiata, ai sensi e per gli effetti del d.l. n. 35/1991, convertito in legge n. 111/1991.

1. — In data 26 giugno 1991 il commissario di Governo nella regione Toscana ha emanato il decreto prot. n. 4.14.14/5-907/91 con il quale ha disposto la nomina del dott. Renato De Carlo ad amministratore straordinario della u.s.l. n. 32, Amiata, ai sensi e per gli effetti del d.-l. 6 febbraio 1991, n. 35, convertito in legge n. 111/1991.

Il provvedimento si fonda sull'art. 1, ottavo comma, del d.-l. n. 35/1991; sulla considerazione che «la commissione di controllo sull'amministrazione regionale, in data odierna, ha annullato il decreto del presidente della Giunta regionale n. 198 del 17 giugno 1991 relativo a: "nomina dell'amministratore straordinario della unità sanitaria locale n. 32, Amiata"»; sul fatto che «alla nomina di cui trattasi deve provvedere, in via surrogatoria, il commissario del Governo, ai sensi dell'ultimo capoverso del citato comma dell'art. 1 della legge n. 111/1991, essendo abbondantemente scaduto il termine di legge»; sulla «urgenza di provvedere, rappresentata dal Ministro della sanità con telex del 25 giugno 1991, n. 100/ULS/4057».

2. — In precedenza, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 1 del d.-l. n. 35/1991, la giunta regionale (con provvedimento n. 5441 del 17 giugno 1991) aveva deliberato la nomina del dott. Mario Donati, iscritto nell'elenco regionale di cui al d.p.g.r. n. 143 del 28 maggio 1991 (emanato in applicazione dell'art. 1, settimo comma, del d.-l. n. 35/1991), ad amministratore straordinario dell'u.s.l. n. 32.

Successivamente, con decreto n. 198 del 17 giugno 1991, il presidente della giunta regionale aveva provveduto alla nomina del dott. Donati.

Con successiva decisione del 26 giugno 1991, la commissione di controllo sull'amministrazione regionale aveva annullato tale nomina. Nello stesso giorno, è stato emanato il provvedimento del commissario di Governo che ha dato origine al presente conflitto.

3. Il provvedimento viola le competenze trasferite alla regione nella materia dell'assistenza sanitaria e da ultimo riconosciute precisamente dallo stesso d.-l. n. 35/1991 e dalla relativa legge di conversione, nonché i principi che la legislazione generale e speciale pone in materia di controllo sostitutivo.

Il d.-l. n. 35/1991, convertito in legge n. 111/1991, richiamato nelle premesse al provvedimento impugnato, istituisce all'art. 1, ottavo comma, un complesso procedimento per la nomina dell'amministratore straordinario delle unità sanitarie locali.

In virtù di tale procedimento, il comitato di garanti previsto dall'art. 1, terzo, quarto e quinto comma, propone «almeno una terna di nominativi», individuati nell'elenco formato, ai sensi del settimo comma, dal presidente della regione, e contenente esclusivamente l'indicazione di «persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documenti requisiti attestanti qualificate attività professionali di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale».

La nomina dell'amministratore straordinario deve avvenire nell'ambito dei soggetti indicati dal comitato dei garanti o, qualora vi fosse indisponibilità di tali soggetti o «altri motivi oggettivi», nell'ambito dei nominativi ricompresi nell'elenco regionale.

L'art. 1, ottavo comma dispone che «in caso di mancata nomina da parte delle regioni o della province autonome, entro il termine suindicato» (che è quello del 15 giugno 1991) «provvede il commissario del Governo».

4. — Sulla base di tale procedimento, come abbiamo detto, il presidente della giunta regionale era pervenuto a nominare il dott. Donati quale amministratore della u.s.l.; ma l'atto di nomina è stato annullato dalla C.C.A.R.T.

L'atto negativo di controllo è esso stesso illegittimo e incostituzionale e come tale viene impugnato con distinti autonomi ricorsi dinanzi alla stessa Corte e al t.a.r. competente.

Nella presente sede, tuttavia, non ci intrattiamo sulla lesività e le ragioni di incostituzionalità di tale distinto provvedimento.

Oggetto della presente impugnativa è l'atto del commissario di Governo, nella parte in cui ha autonomamente provveduto alla nomina di un amministratore straordinario dell'u.s.l. n. 32, in violazione delle prerogative costituzionalmente garantite alla regione e della norma che attribuisce un potere sostitutivo al commissario di Governo solo in caso di «mancata nomina» da parte della regione, ossia di inattività (e non di presunta illegittima attività) della stessa.

L'atto negativo di controllo della C.C.A.R.T. costituisce pertanto un antecedente in fatto del provvedimento di nomina del commissario di Governo: ma quest'ultimo viene censurato per ragioni autonome e indipendenti dalla (pur esistente, e in altri ricorsi rilevata) incostituzionalità e illegittimità del primo, in quanto si manifesta viziato per aver indebitamente esorbitato dai limiti propri del potere di controllo riservato all'autorità di Governo. Quand'anche, per

ipotesi denegata, potremmo infatti ammettere la legittimità e la costituzionalità del provvedimento della C.C.A.R.T., non per questo verrebbero meno le ragioni di censura del provvedimento in questa sede impugnato, dal momento che esso si manifesterebbe comunque segnato da una grave deviazione rispetto ai limiti dell'esercizio dei poteri sostitutivi posti dalla legge e dalla giurisprudenza della Corte.

5. — Come abbiamo rilevato, la norma (art. 1, ottavo comma, del d.-l. n. 35/1991) prescrive l'intervento sostitutivo di nomina del commissario di Governo nel caso di «mancata nomina» dell'amministratore straordinario da parte della regione.

Ne segue che condizione necessaria e non sostituibile dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del commissario di Governo è, come letteralmente dispone la norma, la «mancata nomina» da parte della regione.

La condizione della «mancata nomina» deve essere interpretata in modo rigoroso e con esclusione di ogni applicazione analogica, in conformità, anzitutto, al carattere «eccezionale» dell'istituto del potere sostitutivo attribuito a organi dello Stato nei confronti di competenze regionali costituzionalmente garantite.

La Corte ha sempre sottolineato tale eccezionalità, definendo esplicitamente il controllo sostitutivo un «istituto eccezionale» (sentenza n. 460/1989, punto 5 del diritto, che richiama la precedente sentenza n. 177/1988).

In varie sentenze, la Corte ha indicato con chiarezza i limiti entro i quali l'esercizio di poteri sostitutivi da parte di un organo dello Stato può ritenersi legittimo rispetto ad un'autorità che ha «un'autonomia politica costituzionalmente definita e garantita», per usare le parole della Corte nella sentenza n. 177/1988.

Tali limiti sono i seguenti:

a) anzitutto «si tratta di un potere collegato a posizioni di controllo o di vigilanza, ovviamente esulanti da relazione di tipo gerarchico, che può esser esercitato dallo Stato soltanto in relazione ad attività regionali sostanzialmente prive di discrezionalità nell'*an* (anche se non necessariamente nel *quid* o nel *quomodo*), ora perché sottoposte per legge (o norme equiparate) a termini perentori, ora per la natura degli atti da compiere, nel senso che la loro omissione risulterebbe tale da mettere in serio pericolo l'esercizio di funzioni fondamentali ovvero il perseguimento di interessi essenziali che sono affidati alla responsabilità finale dello Stato» (sent. n. 177/1988, punto 5.2);

b) in secondo luogo, il controllo sostitutivo può essere legislativamente previsto a favore dello Stato soltanto come «potere strumentale rispetto all'esecuzione o all'adempimento di obblighi ovvero rispetto all'attuazione di indirizzi o di criteri operativi, i quali siano basati su interessi tutelati costituzionalmente come limiti all'autonomia regionale (v. sentenze nn. 177 e 294 del 1986, 64 e 304 del 1987). Solo in tali ipotesi, infatti, possono riscontrarsi interessi in grado di permettere allo Stato, quando ricorrano le necessarie condizioni di forma e di sostanza per un intervento sostitutivo, di superare eccezionalmente la separazione di competenza tra lo Stato e le regioni stabilita dalla Costituzione nelle materie attribuite all'autonomia regionale» (ivi);

c) in terzo luogo «il potere sostitutivo può essere esercitato nei confronti delle regioni (o delle province autonome) soltanto da un'autorità di governo, nello specifico senso di cui all'art. 92 della Costituzione, dal momento che questo è il piano costituzionalmente individuato per l'adozione di indirizzo o di direttive verso l'amministrazione regionale e per la vigilanza e il controllo nei confronti dell'attuazione regionale dei principi o dei vincoli legittimamente disposti a livello nazionale (ovvero sovranazionale o internazionale)» (ivi);

d) infine «l'esercizio del controllo sostitutivo nei rapporti tra Stato e regioni (o province autonome) dev'essere assistito da garanzie, sostanziali e procedurali, rispondenti ai valori fondamentali cui la Costituzione informa i predetti rapporti e, specialmente, al principio della «leale cooperazione». Fra queste garanzie deve considerarsi inclusa l'esigenza del rispetto di una regola di proporzionalità tra i presupposti che legittimano l'intervento sostitutivo e il contenuto e l'estensione del relativo potere, in mancanza della quale quest'ultimo potrebbe ridondare in un'ingiustificata compressione della autonomia regionale (v. sentenze nn. 177 e 294 del 1986)» (ivi).

6. — Non ci soffermiamo a verificare se l'istituzione del potere sostitutivo prevista nell'art. 1, ottavo comma, del d.-l. n. 35/1991 risponda pienamente, nei suoi presupposti e nelle sue modalità, ai criteri enucleati dalla Corte. È indubbio peraltro (e ciò ha particolare valore nel nostro caso) che i limiti ora evidenziati nella rigorosa argomentazione della Corte non valgono solo a porre i confini della costituzionalità della previsione del potere sostitutivo, ma valgono anche a segnare la linee direttrici dell'ermeneutica degli atti con i quali il Governo pretenda di porre in essere provvedimenti di controllo sostitutivo.

In altre parole, se la previsione normativa del potere sostitutivo è legittima solo quando ricorrano le condizioni enucleate dalla Corte, anche l'interpretazione di tale previsione normativa deve ricondursi agli stessi criteri per valutare se, rispetto alle condizioni da essa poste per l'esercizio del potere, vi sia stata o meno deviazione dello stesso rispetto ai limiti entro i quali il suo esercizio è legittimo e conforme al rispetto dell'autonomia costituzionale delle regioni.

7. — Ciò significa, in primo luogo, che se la previsione — e dunque l'esercizio — del potere sostitutivo sono segnati dal carattere di eccezionalità, l'interpretazione delle norme che lo prevedono, come norme eccezionali, non consente la sua estensione a casi reputati analoghi, dato anche il divieto dell'analogia per le norme eccezionali (art. 14 prel. c.c.): cosicché la considerazione che l'annullamento di un provvedimento di nomina per un presunto cattivo esercizio del relativo potere è analogo al mancato esercizio dello stesso non può condurre, quand'anche fosse (e non è) fondata, all'estensione al primo caso di una norma eccezionale che prende in considerazione — e in modo esplicito — solo il secondo.

8. — In secondo luogo, la Corte ha mostrato che il potere sostitutivo è per sua natura correlato alla presenza di un comportamento omissivo, a una inattività della regione. Di «omissione» o inerzia, come presupposto dell'esercizio del potere, parla esplicitamente la sentenza n. 177/1988, ma ad essa sostanzialmente si riferiscono anche le sentenze nn. 177 e 294 del 1986, 64 e 304 del 1987, 101/1989.

Nel nostro caso, non si è avuta né inerzia, né omissione. La regione, e gli altri enti e organi ordinari e straordinari previsti dal d.l. n. 35/1991, si sono tempestivamente attivati: cosicché non sussistono le ragioni per configurare una inattività regionale, da intendere come presupposto essenziale per la legittimità e costituzionalità dell'esercizio del potere sostitutivo.

Non è possibile confondere inerzia o inattività (e quindi «mancata nomina»), con attività invalida, né assenza dell'atto di nomina con esistenza di un atto annullato. Il diritto vivente e la dottrina hanno assunto un orientamento oramai consolidato sull'annullamento nell'ambito della teoria della anormalità degli atti giuridici, in base al quale l'invalidità che comporta annullamento non può essere confusa con la inesistenza dell'atto, né con il mancato esercizio del potere che consente l'emanazione dell'atto.

L'invalidità è situazione e qualificazione sostanzialmente diversa da quella valida, e non semplicemente carenza o negazione logica di validità (cfr. Giannini, *Diritto amministrativo*, Milano, 1970, p. 609, 611) e il fondamento dell'efficacia giuridica dell'atto invalido (efficacia che è ammessa anche da quella dottrina che invece concepisce l'invalidità come negazione logica della validità, cfr. Zanobini, *corso di diritto amministrativo*, I, Milano, 1958, p. 302 segg., e che dunque riconosce l'indipendenza tra validità ed efficacia) viene rinvenuto in una forma di «esistenza» giuridica dell'atto e, in definitiva, in una specie di «diversa» validità come corrispondenza ad uno schema normativo distinto da quello dell'atto valido (cfr. Modugno, *l'invalidità della legge*, I, Milano, 1970, p. 81 segg.; II, p. 217 segg.; id., *annullabilità e annullamento. Diritto pubblico, enc. giur. Treccani*, t. II, Roma, 1988, p. 1): al punto che, da un lato, si è riconosciuto che l'annullamento è una forma di sanzione dell'atto invalido (Cannada Bartoli, *l'inapplicabilità degli atti amministrativi*, Milano, 1950, p. 70; Scognamiglio R., *contributi alla teoria del negozio giuridico*, Napoli, 1950, p. 380 segg.; Conso, *il concetto e le specie di invalidità*, Milano, 1955, p. 63 segg.; Cassarino, *le situazioni giuridiche e l'oggetto della giurisdizione amministrativa*, Milano, 1956, p. 25; Casetta, *l'illecito degli enti pubblici*, Torino, 1953, p. 221), e cioè una conseguenza che colpisce l'esercizio del potere (che dunque esiste ed è stato posto in essere) che presiede all'emanazione dell'atto in forme e con modalità diverse da quelle normativamente previste, ossia — ancora — una «proiezione concreta della invalidità» (Cannada Bartoli, *annullabilità e annullamento (diritto amministrativo)*, enc. dir., II, Milano, 1958, p. 485), la quale è pertanto «una fattispecie diversa e distinta, alternativa ma non antinomica, rispetto a quella della validità» (Modugno, *annullabilità e annullamento cit.*, p. 1); dall'altro, si è più radicalmente esclusa l'ammissibilità della categoria della inesistenza del provvedimento amministrativo (Giannini, *diritto amministrativo cit.*, p. 620; Mortati, *istituzioni di diritto pubblico*, I, Padova, 1975, p. 279; Esposito, *Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi*, *La Costituzione italiana - Saggi*, Padova, 1954, p. 233 segg.).

Da ciò consegue che l'inesistenza dell'atto che configura la situazione di «mancata nomina» presa in considerazione dall'art. 1, ottavo comma, del d.l. n. 35/1991 non può mai essere confusa con una presunta e in realtà insussistente «inesistenza» dell'atto di nomina dipendente dalla presunta invalidità della stessa e dal suo annullamento: cosicché la fattispecie regolata dalla norma in oggetto e insuscettibile di applicazione analogica, essendo quella della «mancata nomina», non può valere anche per il ben diverso caso della «nomina invalida» ed annullata.

9. — Né, d'altra parte, si potrebbe sostenere, senza violare i criteri di ragionevolezza, imparzialità e buona amministrazione imposti dall'art. 97 della Costituzione, che l'inattività regionale è configurabile nell'annullamento dell'atto cui ha dato luogo l'attività governativa di controllo. Infatti, da un lato, mancata attività e annullamento successivo dell'atto cui l'attività aveva dato luogo non coincidono, come abbiamo visto, né in sé . . . né rispetto ai criteri applicabili all'interpretazione della norma eccezionale in oggetto; dall'altro, sostenere il contrario equivarrebbe a riconoscere che lo stesso organo che partecipa autorevolmente, indirizzandola e dirigendola, in qualità di presidente (art. 41, secondo comma, della legge n. 62/1953) all'attività della C.C.A.R., può contribuire a precostituire, con la

propria attività, la situazione di «mancata nomina» che giustifica successivamente il proprio autonomo intervento sostitutivo: il che porrebbe l'attività del commissario di Governo in situazione di grave sospetto, sotto il profilo dell'autonomia, imparzialità e buon esercizio dell'autorevole funzione di sindacato che gli è propria, sia rispetto ai compiti affidatagli quale componente e presidente dell'organo collegiale, sia rispetto a quelli che gli sono propri quale organo monocratico.

Non si può ritenere che il legislatore abbia voluto un'eventualità del genere, dato che essa renderebbe la norma illegittima rispetto ai canoni prescritti dall'art. 97 della Costituzione. Poiché invece è noto che «l'interpretazione secondo Costituzione al momento costitutivo normale di ogni interpretazione: conseguentemente, tra due interpretazioni, l'una conforme e l'altra contrastante con la Costituzione, va certamente preferita la prima» (così di recente la Corte nella sentenza n. 823/1988; nello stesso senso il diritto vivente, cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 1988, n. 8; Cons. Stato, sez. III, 13 maggio 1985, n. 163; Cass., 3 gennaio 1984, n. 7), si deve ritenere, nel nostro caso, che il legislatore abbia inteso escludere un'eventualità del genere, volutamente escludendo che la «mancata nomina», che legittima l'intervento sostitutivo, possa equivalere all'annullamento della nomina regionale determinato da un atto di un organo collegiale cui partecipa con funzioni primarie e preminenti lo stesso soggetto cui spetta l'esercizio del potere sostitutivo.

10. — In terzo luogo, la Corte ha sottolineato — come abbiamo visto — che tra le condizioni di legittimità del potere sostitutivo ve ne sono alcune strettamente attinenti al momento dell'esercizio di tale potere, che deve essere assistito da modalità atte a garantire l'osservanza del principio di «leale cooperazione» tra Stato e regione.

Nella specie, tutto può dirsi dell'avvenuto esercizio del potere sostitutivo salvo che esso sia stato ispirato dal rispetto del principio di «leale cooperazione», di cui la Corte ha ribadito l'importanza anche nella recente sentenza n. 85/1990, sottolineando l'essenzialità dell'esercizio della funzione sostitutiva con un «congruo preavviso» alla regione. Nel caso di specie, invece, il commissario di Governo ha addirittura esercitato il proprio potere sostitutivo lo stesso giorno in cui la C.C.A.R.T. aveva annullato il provvedimento regionale di nomina, non lasciando volutamente margine alcuno a forme di intesa o di raccordo con la regione, che erano e sono invece necessarie, come meglio diremo.

La necessità di provvedere con urgenza non può fornire giustificazione alcuna al modo con cui è stato esercitato il potere sostitutivo.

Mentre si può ammettere, conformemente alla giurisprudenza della Corte, che l'urgenza di provvedere sia una delle ragioni che rendono conforme alla Costituzione la previsione del controllo sostitutivo, non può farsi di essa motivo per evitare che tale potere sia esercitato in sintonia con i criteri di «leale cooperazione» che la Corte impone quali condizioni della legittimità stessa del controllo.

In altre parole, dire che l'urgenza è condizione della legittimità del potere sostitutivo, e che esso va tuttavia esercitato secondo criteri di leale cooperazione, significa escludere che l'urgenza sia ragione per l'impossibilità di esercitare il potere prescindendo dal rispetto del principio di cooperazione: cosicché non è certo l'urgenza a poter giustificare la totale assenza di consultazione e intesa con la regione (testimoniata in primo luogo dalla coincidenza cronologica del provvedimento negativo di controllo e del provvedimento commissionale di nomina) di cui il Commissario ha dato prova nel caso di specie.

11. — Tale intesa era ed è, invece, necessaria.

L'art. 1, ottavo comma, del d.l. n. 35/1991, nella parte in cui prevede l'intervento del commissario di Governo, e dunque l'esercizio di un potere sostitutivo che in tanto è conforme al quadro costituzionale in quanto si svolga secondo canoni di collaborazione e leale cooperazione, deve essere interpretato secondo la Costituzione: cosicché non è pensabile che la norma in oggetto abbia previsto un potere sostitutivo esercitabile al di fuori di tali canoni, perché va preferita l'interpretazione della norma conforme a Costituzione. Il quadro di cooperazione, secondo la Corte, si traduce concretamente in garanzie procedurali che comportano sia un dovere di reciproca informazione (cfr. sentenze nn. 730, 495 e 1031 del 1988; 201/1987), sia soprattutto la forma dell'intesa di cui la Corte, in particolare nella sentenza n. 286/1985, ha riconosciuto la portata generale, affermandone la natura di istituto generale e tipico del diritto pubblico e sostenendo che «ogni qualvolta concorra una molteplicità di interessi eterogenei, riferibili a soggetti diversi tutti di rilievo costituzionale, alla loro composizione deve provvedersi attraverso l'istituto dell'intesa che abbraccia un campo più vasto di quello segnato dall'art. 81, secondo comma, del d.P.R. n. 616/1977 che si riferisce ad una ipotesi particolare». La Corte ha ravvisato la necessità dell'intesa anche in difetto di esplicite previsioni normative, precisamente in forza della riconosciuta essenzialità e connaturalità dell'intesa al principio di leale cooperazione (cfr. sentenze nn. 219/1984; 151/1986; 544/1987; 214, 112, 1031, 1044 e 1045 del 1988).

Del resto, la necessità di forme di intesa deriva dall'ordine stesso delle competenze attribuite dall'art. 1, ottavo comma, che devolvono alla regione il potere di nomina dell'amministratore straordinario e mantengono sempre alla regione, in persona del suo presidente, previa conforme delibera della giunta regionale, la revoca e la sostituzione dell'amministratore straordinario, nei casi previsti dall'ultima parte dell'ottavo comma, anche quando l'amministratore straordinario sia stato nominato dal commissario di Governo nell'esercizio dei poteri sostitutivi.

12. — Orbene, nel caso di specie, nessuna intesa è stata realizzata ed essa non è stata neppure cercata dal commissario di Governo, anzi è stata volutamente esclusa, come dimostrano le modalità di esercizio del potere sostitutivo: cosicché, anche sotto questo ulteriore profilo, l'atto commissariale viola le competenze costituzionalmente garantite alla regione, sia in generale nella materia sanitaria e di organizzazione e articolazione delle uu.ss.ll., sia in modo specifico con riferimento ai poteri riconosciuti agli organi regionali dalla normativa in oggetto (d.-l. n. 35/1991 convertito in legge n. 119/91).

Né — d'altra parte — si potrebbe obiettare che con il presente ricorso la regione Toscana faccia valere profili che, attenendo anche al modo dell'esercizio di un potere attribuito al commissario di Governo, non sono ammissibilmente prospettabili in sede di conflitto di attribuzioni.

Da un lato, infatti, la Regione contesta in radice l'esistenza del potere del commissario nel caso di specie, dal momento che (come abbiamo detto) questo è possibile solo in caso di «mancata nomina», e non di annullamento di una nomina già intervenuta; dall'altro, e per la parte in cui la contestazione investe le modalità di esercizio del potere, la stessa Corte ha affermato che «è ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il criterio per cui la figura dei conflitti di attribuzione, sia tra lo Stato e le Regioni sia tra i poteri dello Stato, non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per sé, ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegue la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto» (sentenza n. 129/1981; v. anche sentenze nn. 111/1976 e 110/1970).

P. Q. M.

Si chiede che la Corte dichiari che non spetta al commissario di Governo provvedere alla nomina dell'amministratore straordinario della u.s.l. n. 32 e per l'effetto annulli il provvedimento di nomina per violazione degli artt. 117, 118 e 97 della Costituzione.

Roma, addì 3 luglio 1991

Avv. Alberto PREDIERI

91C0951

N. 36

*Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 31 luglio 1991
(della regione Toscana)*

Sanità pubblica - uu.ss.ll. - Nomina dell'amministratore straordinario con provvedimento del commissario del Governo - Esercizio del potere sostitutivo dell'organo governativo fuori dell'ipotesi legislativamente prevista («mancata nomina» da parte dell'organo regionale) ed in assenza di previa intesa con la regione - Conseguente violazione delle prerogative costituzionalmente garantite alle regioni e del principio di collaborazione e leale cooperazione tra Stato e regione.

(Decreto del commissario del Governo nella regione Toscana prot. n. 4.14.14/5-907/91 datato 26 giugno 1991, di nomina dell'amministratore straordinario, dott. Enrico Giolli, della u.s.l. n. 11 - Mugello Val di Sieve).

(D.-L. 6 febbraio 1991, n. 35, art. 1, ottavo comma, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 1991, n. 111; Cost., artt. 117, 118 e 97).

Ricorso per conflitto di attribuzioni per la regione Toscana in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via G. Carducci n. 4, in forza di deliberazione della giunta regionale del 1° luglio 1991 n. 5731 contro il presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per l'annullamento del provvedimento del commissario di governo nella regione Toscana prot. n. 4.14.14./5-907/91 del 26 giugno 1991, con il quale il dott. Enrico Giolli è stato nominato amministratore straordinario della unità sanitaria locale n. 11, Mugello Val di Sieve, ai sensi e per gli effetti del d.-l. n. 35/1991, convertito in legge n. 111/1991.

1. --- In data 26 giugno 1991 il commissario di governo nella regione Toscana ha emanato il decreto prot. n. 4.14.14/5-907/91 con il quale ha disposto la nomina del dott. Enrico Giolli ad amministratore straordinario della unità sanitaria locale n. 11, Mugello Val di Sieve ai sensi e per gli effetti del d.-l. 6 febbraio 1991, n. 35, convertito in legge n. 111/1991.

Il provvedimento si fonda sull'art. 1, ottavo comma del d.-l. n. 35/1991; sulla considerazione che «la commissione di controllo sull'amministrazione regionale, in data odierna, ha annullato il decreto del Presidente della giunta regionale n. 176 del 17 giugno 1991 relativo a "nomina dell'amministratore straordinario della unità sanitaria locale n. 11, Mugello Val di Sieve"; sul fatto che «alla nomina di cui trattasi deve provvedere, in via surrogatoria, il commissario del governo, ai sensi dell'ultimo capoverso del citato comma dell'art. 1 della legge n. 111/1991, essendo abbondantemente scaduto il termine di legge»; sulla «urgenza di provvedere, rappresentata dal Ministro della sanità con telex del 25 giugno 1991, n. 1001/u.l.s./4057».

2. In precedenza, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 1 del d.-l. n. 35/1991, la giunta regionale (con provvedimento n. 5429 del 17 giugno 1991) aveva deliberato la nomina del dott. Salvatore Caterino, iscritto nell'elenco regionale di cui al d.p.g.r. n. 143, del 28 maggio 1991, (emanato in applicazione dell'art. 1, settimo comma, del d.-l. n. 35/1991), ad amministratore straordinario dell'u.s.l. n. 11.

Successivamente, con decreto n. 176 del 17 giugno 1991, il presidente della giunta regionale aveva provveduto alla nomina del dott. Caterino.

Con successiva decisione del 26 giugno 1991, la commissione di controllo sull'amministrazione regionale aveva annullato tale nomina. Nello stesso giorno, è stato emanato il provvedimento del commissario di governo che ha dato origine al presente conflitto.

3. --- Il provvedimento viola le competenze trasferite alla regione nella materia dell'assistenza sanitaria e da ultimo riconosciute precisamente dallo stesso d.-l. n. 35/1991 e dalla relativa legge di conversione, nonché i principi che la legislazione generale e speciale pone in materia di controllo sostitutivo.

Il d.-l. n. 35/1991, convertito in legge n. 111/1991, richiamato nelle premesse al provvedimento impugnato, istituisce all'art. 1, ottavo comma, un complesso procedimento per la nomina dell'amministratore straordinario delle unità sanitarie locali.

In virtù di tale procedimento, il comitato di garanti previsto dall'art. 1, terzo, quarto e quinto comma, propone «almeno una terna di nominativi», individuati nell'elenco formato, ai sensi del settimo comma, dal presidente della regione, e contenente esclusivamente l'indicazione di «persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificate attività professionali di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale».

La nomina dell'amministratore straordinario deve avvenire nell'ambito dei soggetti indicati dal Comitato dei garanti o, qualora vi fosse indisponibilità di tali soggetti o «altri motivi oggettivi», nell'ambito dei nominativi ricompresi nell'elenco regionale.

L'art. 1, ottavo comma, dispone che «in caso di mancata nomina da parte delle regioni o delle province autonome, entro il termine suindicato» (che è quello del 15 giugno 1991) «provvede il Commissario del Governo».

4. - Sulla base di tale procedimento, come abbiamo detto, il presidente della giunta regionale era pervenuto a nominare il dott. Caterino quale amministratore della u.s.l.: ma l'atto di nomina è stato annullato dalla c.c.a.r.t.

L'atto negativo di controllo è esso stesso illegittimo e come tale viene impugnato con distinto autonomo ricorso dinanzi al t.a.r. competente.

Nella presente sede, tuttavia, non ci intratteniamo sulla lesività e le regioni di illegittimità di tale distinto provvedimento.

Oggetto della presente impugnativa è l'atto del commissario di governo, nella parte in cui ha autonomamente provveduto alla nomina di un amministratore straordinario dell'u.s.l. n. 11, in violazione delle prerogative costituzionalmente garantite alla regione e della norma che attribuisce un potere sostitutivo al commissario di governo solo in caso di «mancata nomina» da parte della regione, ossia di inattività (e non di presunta illegittima attività) della stessa.

L'atto negativo di controllo della c.c.a.r.t. costituisce pertanto un antecedente in fatto del provvedimento di nomina del commissario di governo: ma quest'ultimo viene censurato per ragioni autonome e indipendenti dalla (pur esistente, e in altro ricorso rilevata) incostituzionalità e illegittimità del primo, in quanto si manifesta viziato per aver

indebitamente esorbitato dai limiti propri del potere di controllo riservato all'autorità di Governo. Quand'anche, per ipotesi denegata, potessimo infatti ammettere la legittimità e la costituzionalità del provvedimento della c.c.a.r.t., non per questo verrebbero meno le ragioni di censura del provvedimento in questa sede impugnato, dal momento che esso si manifesterebbe comunque segnato da una grave deviazione rispetto ai limiti dell'esercizio dei poteri sostitutivi posti dalla legge e dalla giurisprudenza della Corte.

5. Come abbiamo rilevato, la norma (art. 1, ottavo comma, d.-l. n. 35/1991) prescrive l'intervento sostitutivo di nomina del commissario di governo nel caso di «mancata nomina» dell'amministratore straordinario da parte della regione.

Ne segue che condizione necessaria e non sostituibile dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del commissario di governo è, come letteralmente dispone la norma, la «mancata nomina» da parte della regione.

La condizione della «mancata nomina» deve essere interpretata in modo rigoroso e con esclusione di ogni applicazione analogica, in conformità, anzitutto, al carattere «eccezionale» dell'istituto del potere sostitutivo attribuito a organi dello Stato nei confronti di competenze regionali costituzionalmente garantite.

La Corte ha sempre sottolineato tale eccezionalità, definendo esplicitamente il controllo sostitutivo un «istituto eccezionale» (sentenza 460 del 1989, punto 5 del diritto, che richiama la precedente sentenza n. 177 del 1988).

In varie sentenze, la Corte ha indicato con chiarezza i limiti entro i quali l'esercizio di poteri sostitutivi da parte di un organo dello Stato può ritenersi legittimo rispetto ad un'autorità che ha «un'autonomia politica costituzionalmente definita e garantita», per usare le parole della Corte nella sentenza n. 177 del 1988.

Tali limiti sono i seguenti:

a) anzitutto «si tratta di un potere collegato a posizioni di controllo o di vigilanza, ovviamente esulanti da relazione di tipo gerarchico, che può esser esercitato dallo Stato soltanto in relazione ad attività regionali sostanzialmente prive di discrezionalità nell'*an* (anche se non necessariamente nel *quid* o nel *quomodo*), ora perché sottoposte per legge (o norme equiparate) a termini perentori, ora per la natura degli atti da compiere, nel senso che la loro omissione risulterebbe tale da mettere in serio pericolo l'esercizio di funzioni fondamentali ovvero il perseguimento di interessi essenziali che sono affidati alla responsabilità finale dello Stato» (sent. n. 177 del 1988, punto 5.2);

b) in secondo luogo, il controllo sostitutivo può essere legislativamente previsto a favore dello Stato soltanto come «potere strumentale rispetto all'esecuzione o all'adempimento di obblighi ovvero rispetto all'attuazione di indirizzi o di criteri operativi, i quali siano basati su interessi tutelati costituzionalmente come limiti all'autonomia regionale (v. sentt. nn. 177 e 294 del 1986, 64 e 304 del 1987). Solo in tali ipotesi, infatti, possono riscontrarsi interessi in grado di permettere allo Stato, quando ricorrano le necessarie condizioni di forma e di sostanza per un intervento sostitutivo, di superare eccezionalmente la separazione di competenza tra lo Stato e le regioni stabilita dalla Costituzione nelle materie attribuite all'autonomia regionale» (*ivi*);

c) in terzo luogo, «il potere sostitutivo può essere esercitato nei confronti delle regioni² (o delle province autonome) soltanto da un'autorità di governo, nello specifico senso di cui all'art. 92 della Costituzione, dal momento che questo è il piano costituzionalmente individuato per l'adozione di indirizzi o di direttive verso l'amministrazione regionale e per la vigilanza e il controllo nei confronti dell'attuazione regionale dei principi o dei vincoli legittimamente disposti a livello nazionale (ovvero sovranazionale o internazionale)» (*ivi*);

d) infine, «l'esercizio del controllo sostitutivo nei rapporti tra Stato e regioni (o province autonome) dev'essere assistito da garanzie sostanziali e procedurali, rispondenti ai valori fondamentali cui la Costituzione informa i predetti rapporti e, specialmente, al principio della "leale cooperazione". Fra queste garanzie deve considerarsi inclusa l'esigenza del rispetto di una regola di proporzionalità tra i presupposti che legittimano l'intervento sostitutivo e il contenuto e l'estensione del relativo potere, in mancanza della quale quest'ultimo potrebbe ridondare in un'ingiustificata compressione della autonomia regionale (v. sentt. nn. 177 e 294 del 1986)» (*ivi*).

6. Non ci soffermiamo a verificare se l'istituzione del potere sostitutivo prevista nell'art. 1, ottavo comma, d.-l. n. 35/1991 risponda pienamente, nei suoi presupposti e nelle sue modalità, ai criteri enucleati dalla Corte. È indubbio peraltro (e ciò ha particolare valore nel nostro caso) che i limiti ora evidenziati nella rigorosa argomentazione della Corte non valgono solo a porre i confini della costituzionalità della previsione del potere sostitutivo, ma valgono anche a segnare le linee direttrici dell'ermeneutica degli atti con i quali il governo pretenda di porre in essere provvedimenti di controllo sostitutivo.

In altre parole, se la previsione normativa del potere sostitutivo è legittima solo quando ricorrano le condizioni enucleate dalla Corte, anche l'interpretazione di tale previsione normativa deve ricondursi agli stessi criteri per valutare se, rispetto alle condizioni da essa poste per l'esercizio del potere, vi sia stata o meno deviazione dello stesso rispetto ai limiti entro i quali il suo esercizio è legittimo e conforme al rispetto dell'autonomia costituzionale delle regioni.

7. — Ciò significa, in primo luogo, che se la previsione — e dunque l'esercizio — del potere sostitutivo sono segnati dal carattere di eccezionalità, l'interpretazione delle norme che lo prevedono, come norme eccezionali, non consente la sua estensione a casi reputati analoghi, dato anche il divieto dell'analogia per le norme eccezionali (art. 14, prel. c.c.): cosicché la considerazione che l'annullamento di un provvedimento di nomina per un presunto cattivo esercizio del relativo potere è analogo al mancato esercizio dello stesso non può condurre, quand'anche fosse (e non è) fondata, all'estensione al primo caso di una norma eccezionale che prende in considerazione — e in modo esplicito — solo il secondo.

8. — In secondo luogo, la Corte ha mostrato che il potere sostitutivo è per la sua natura correlato alla presenza di un comportamento omissivo, a una inattività della regione. Di «omissione» o inerzia, come presupposto dell'esercizio del potere, parla esplicitamente la sentenza n. 177 del 1988, ma ad essa sostanzialmente si riferiscono anche le sentenze nn. 177 e 294 del 1986, 64 e 304 del 1987, 101 del 1989.

Nel nostro caso, non si è avuta né inerzia, né omissione. La regione, e gli altri enti e organi ordinari e straordinari previsti dal d.-l. n. 35/1991, si sono tempestivamente attivati: cosicché non sussistono le ragioni per configurare una inattività regionale, da intendere come presupposto essenziale per la legittimità e costituzionalità dell'esercizio del potere sostitutivo.

Non è possibile confondere inerzia o inattività (e quindi «mancata nomina»), con attività invalida, né assenza dell'atto di nomina con esistenza di un atto annullato. Il diritto vivente e la dottrina hanno assunto un orientamento oramai consolidato sull'annullamento nell'ambito della teoria della anormalità degli atti giuridici, in base al quale l'invalidità che comporta annullamento non può essere confusa con la inesistenza dell'atto, né con il mancato esercizio del potere che consente l'emanazione dell'atto.

L'invalidità è situazione e qualificazione sostanzialmente diversa da quella valida, e non semplicemente carenza o negazione logica di validità (cfr. Giannini, *Diritto amministrativo*, Milano, 1970, pp. 609, 611) e il fondamento dell'efficacia giuridica dell'atto invalido (efficacia che è ammessa anche da quella dottrina che invece concepisce l'invalidità come negazione logica della validità, cfr. Zanobini, *Corso di diritto amministrativo*, I, Milano, 1958, p. 302 e seg., e che dunque riconosce l'indipendenza tra validità ed efficacia) viene rinvenuto in una forma di «esistenza» giuridica dell'atto e, in definitiva, in una specie di «diversa» validità come corrispondenza ad uno schema normativo distinto da quello dell'atto valido (cfr. Modugno, *L'invalidità della legge*, I, Milano, 1970, p. 81 e seg.; II, p. 217 e seg.; id., *Annulabilità e annullamento. Diritto pubblico*, Enc. giur. Treccani, t. II, Roma, 1988, p. 1): al punto che, da un lato, si è riconosciuto che l'annullamento è una forma di sanzione dell'atto invalido (Cannada Bartoli, *L'inapplicabilità degli atti amministrativi*, Milano, 1950, p. 70; Scognamiglio R., *Contributi alla teoria del negozio giuridico*, Napoli, 1950, p. 380 e seg.; Conso, *il concetto e le specie di invalidità*, Milano 1955, p. 63 e seg.; Cassarino, *Le situazioni giuridiche e l'oggetto della giurisdizione amministrativa*, Milano, 1956, p. 25; Cassetta, *L'illecito degli altri enti pubblici*, Torino, 1953, p. 221), è cioè una conseguenza che colpisce l'esercizio del potere (che dunque esiste ed è stato posto in essere) che presiede all'emanazione dell'atto in forme e con modalità diverse da quelle normativamente previste, ossia — ancora — una «proiezione concreta della invalidità» (Cannada Bartoli, *Annulabilità e annullamento (diritto amministrativo)*, Enc. dir., II, Milano, 1958, p. 485), la quale è pertanto «una fattispecie diversa e distinta, alternativa ma non antinomica, rispetto a quella della validità» (Modugno, *Annulabilità e annullamento cit.*, p. 1); dall'altro, si è più radicalmente esclusa l'ammissibilità della categoria della inesistenza del provvedimento amministrativo (Giannini, *Diritto amministrativo cit.*, p. 620; Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, I, Padova, 1975, p. 279; Esposito, *Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi*, *La Costituzione italiana - Saggi*, Padova, 1954, p. 233 e seg.).

Da ciò consegue che l'inesistenza dell'atto che configura la situazione di «mancata nomina» presa in considerazione dall'art. 1, ottavo comma del d.-l. n. 35/1991 non può mai essere confusa con una presunta e in realtà insussistente «inesistenza» dell'atto di nomina dipendente dalla presunta invalidità della stessa e dal suo annullamento: cosicché la fattispecie regolata dalla norma in oggetto e insuscettibile di applicazione analogica, essendo quella della «mancata nomina», non può valere anche per il ben diverso caso della «nomina invalida» ed annullata.

9. — Né, d'altra parte, si potrebbe sostenere, senza violare i criteri di ragionevolezza, imparzialità e buona amministrazione imposti dall'art. 97 della Costituzione, che l'inattività regionale è configurabile nell'annullamento dell'atto cui ha dato luogo l'attività governativa di controllo. Infatti, da un lato, mancata attività e annullamento successivo dell'atto cui l'attività aveva dato luogo non coincidono, come abbiamo visto, né in sé, né rispetto ai criteri applicabili all'interpretazione della norma eccezionale in oggetto; dall'altro, sostenere il contrario equivarrebbe a riconoscere che lo stesso organo che partecipa autorevolmente, indirizzandola e dirigendola, in qualità di presidente

(art. 41, secondo comma, legge n. 62/1953) all'attività della c.c.a.r., può contribuire a preconstituire, con la propria attività, la situazione di «mancata nomina» che giustifica successivamente il proprio autonomo intervento sostitutivo: il che porrebbe l'attività del commissario di governo in situazione di grave sospetto, sotto il profilo dell'autonomia, imparzialità e buon esercizio dell'autorevole funzione di sindacato che gli è propria, sia rispetto ai compiti affidatagli quale componente e presidente dell'organo collegiale, sia rispetto a quelli che gli sono propri quale organo monocratico.

Non si può ritenere che il legislatore abbia voluto un'eventualità del genere, dato che essa renderebbe la norma illegittima rispetto ai canoni prescritti dall'art. 97 della Costituzione. Poiché invece è noto che «l'interpretazione secondo Costituzione è momento costitutivo normale di ogni interpretazione: conseguentemente, tra due interpretazioni, l'una conforme e l'altra contrastante con la Costituzione, va certamente preferita la prima» (così di recente la Corte nella sentenza 823 del 1988; nello stesso senso il diritto vivente, cfr. consiglio di Stato, sez. V, 18 gennaio 1988, n. 8; consiglio di Stato, sez. VI, 13 maggio 1985, n. 163; cassazione, 3 gennaio 1984, n. 7), si deve ritenere, nel nostro caso, che il legislatore abbia inteso escludere un'eventualità del genere, volutamente escludendo che la «mancata nomina», che legittima l'intervento sostitutivo, possa equivalere all'annullamento della nomina regionale determinato da un atto di un organo collegiale cui partecipa con funzioni primarie e preminenti lo stesso soggetto cui spetta l'esercizio del potere sostitutivo.

10 — In terzo luogo, la Corte ha sottolineato — come abbiamo visto — che tra le condizioni di legittimità del potere sostitutivo ve ne sono alcune strettamente attinenti al momento dell'esercizio di tale potere, che deve essere assistito da modalità atte a garantire l'osservanza del principio di «leale cooperazione» tra Stato e regione.

Nella specie, tutto può dirsi dell'avvenuto esercizio del potere sostitutivo salvo che esso sia stato ispirato dal rispetto del principio di «leale cooperazione», di cui la Corte ha ribadito l'importanza anche nella recente sentenza 85 del 1990 sottolineando l'essenzialità dell'esercizio della funzione sostitutiva con un «congruo preavviso» alla regione. Nel caso di specie, invece, il commissario di governo ha addirittura esercitato il proprio potere sostitutivo lo stesso giorno in cui la c.c.a.r.t. aveva annullato il provvedimento regionale di nomina, non lasciando volutamente margine alcuno a forme di intesa o di raccordo con la regione, che erano e sono invece necessarie, come meglio diremo.

La necessità di provvedere con urgenza non può fornire giustificazione alcuna al modo con cui è stato esercitato il potere sostitutivo.

Mentre si può ammettere, conformemente alla giurisprudenza della Corte, che l'urgenza di provvedere sia una delle ragioni che rendono conforme alla Costituzione la previsione del controllo sostitutivo, non può farsi di essa motivo per evitare che tale potere sia esercitato in sintonia con i criteri di «leale cooperazione» che la Corte impone quali condizioni della legittimità stessa del controllo.

In altre parole, dire che l'urgenza è condizione della legittimità del potere sostitutivo, e che esso va tuttavia esercitato secondo criteri di leale cooperazione, significa escludere che l'urgenza sia ragione per l'impossibilità di esercitare il potere prescindendo dal rispetto del principio di cooperazione: cosicché non è certo l'urgenza a poter giustificare la totale assenza di consultazione e intesa con la regione (testimoniata in primo luogo dalla coincidenza cronologica del provvedimento negativo di controllo e del provvedimento commissionale di nomina) di cui il commissario ha dato prova nel caso di specie.

11. — Tale intesa era ed è, invece necessaria.

L'art. 1, ottavo comma del d.-l. n. 35/1991, nella parte in cui prevede l'intervento del commissario di governo, è dunque l'esercizio di un potere sostitutivo che in tanto è conforme al quadro costituzionale in quanto si svolga secondo canoni di collaborazione e leale cooperazione, deve essere interpretato secondo la Costituzione: cosicché non è pensabile che la norma in oggetto abbia previsto un potere sostitutivo esercitabile al di fuori di tali canoni, perché va preferita l'interpretazione della norma conforme a Costituzione. Il quadro di cooperazione, secondo la Corte, si traduce concretamente in garanzie procedurali che comportano sia un dovere di reciproca informazione (cfr. sentenze nn. 201 del 1987 e 730, 495 e 1031 del 1988); sia soprattutto la forma dell'intesa di cui la Corte, in particolare nella sentenza 286 del 1985, ha riconosciuto la portata generale, affermandone al natura di istituto generale è tipico del diritto pubblico e sostenendo che «ogni qualvolta concorra una molteplicità di interessi eterogenei, riferibili a soggetti diversi tutti di rilievo costituzionale, alla loro composizione deve provvedersi attraverso l'istituto dell'intesa che abbraccia un campo più vasto di quello segnato dall'art. 81, secondo comma, del d.P.R. n. 616, del 1977, che si riferisce ad una ipotesi particolare». La Corte ha ravvisato la necessità dell'intesa anche in difetto di esplicite previsioni normative, precisamente in forza della riconosciuta essenzialità e connaturalità dell'intesa al principio di leale cooperazione (cfr. sentenze nn. 219 del 1984; 151 del 1986; 544 del 1987; 214, 612, 1031, 1044 e 1045 del 1988).

Del resto, la necessità di forme di intesa deriva dall'ordine stesso delle competenze attribuite dall'art. 1, ottavo comma, che devolvono alla regione il potere di nomina dell'amministratore straordinario e mantengono sempre alla regione, in persona del suo presidente, previa conforme delibera della giunta regionale, la revoca e la sostituzione dell'amministratore straordinario, nei casi previsti dall'ultima parte dell'ottavo comma, anche quando l'amministratore straordinario sia stato nominato dal commissario di governo nell'esercizio dei poteri sostitutivi.

12. — Orbene, nel caso di specie, nessuna intesa è stata realizzata ed essa non è stata neppure cercata dal commissario di governo, anzi è stata volutamente esclusa, come dimostrano le modalità di esercizio del potere sostitutivo: cosicché, anche sotto questo ulteriore profilo, l'atto commissariale viola le competenze costituzionalmente garantite alla regione, sia in generale nella materia sanitaria e di organizzazione e articolazione delle uu.ss.ll., sia in modo specifico con riferimento ai poteri riconosciuti agli organi regionali dalla normativa in oggetto (d.-l. n. 35/1991 convertito in legge n. 119/1991).

Né — d'altra parte — si potrebbe obiettare che con il presente ricorso la regione Toscana faccia valere profili che, attenendo anche al modo dell'esercizio di un potere attribuito al commissario di governo, non sono ammissibilmente prospettabili in sede di conflitto di attribuzioni.

Da un lato, infatti, la regione contesta in radice l'esistenza del potere del commissario nel caso di specie, dal momento che (come abbiamo detto) questo è possibile solo in caso di «mancata nomina», e non di annullamento di una nomina già intervenuta; dall'altro, e per la parte in cui la contestazione investe le modalità di esercizio del potere, la stessa Corte ha affermato che «è ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il criterio per cui la figura dei conflitti di attribuzione, sia tra lo Stato e le regioni sia tra i poteri dello Stato, non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per sé, ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegue la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto» (sent. 129 del 1981; v. anche sent. 110 del 1970 e 111 del 1976).

P.Q.M.

Si chiede che la Corte dichiari che non spetta al commissario di governo provvedere alla nomina dell'amministratore straordinario della u.s.l. n. 11, Mugello Val di Sieve e per l'effetto annulli il provvedimento di nomina per violazione degli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione.

Roma addì 12 luglio 1991

Avv. Alberto PREDIERI

91C0996

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Hero, 21
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 69
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivenditori generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Napoli, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 3b-B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egizio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Cairi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
D.I.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
- ◇ **ISERNA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (VerCELLI)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI. S.r.l.
Via Roma, 80
- ◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 18
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 85
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quindici firma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Protite SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVERETO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccoio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Milani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> annuale L. 58.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.</p> <ul style="list-style-type: none"> annuale L. 58.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> annuale L. 600.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> annuale L. 530.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 3 2 0 9 1 *

L. 2.400